

**REGOLAMENTO (CE) N. 2375/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 27 dicembre 2002**

**relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa  
dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del  
Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 <sup>(6)</sup>, istituendo un contingente d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003.
- (2) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2 981 600 tonnellate, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d'America e 38 000 tonnellate in provenienza dal Canada.
- (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92

durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.

- (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (5) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.
- (7) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(8)</sup>, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.
- (8) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 <sup>(10)</sup>.
- (9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(6)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(10)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.